
Indice

Sezione 1: Disposizioni generali	3
Art. 1 Definizioni.....	3
Sezione 2: Definizione di «prodotti originari»	4
Art. 2 Criteri d'origine	4
Art. 3 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati	4
Art. 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.....	5
Art. 5 Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati	5
Art. 6 Cumulo dell'origine	6
Art. 7 Unità di riferimento.....	7
Art. 8 Materiale da imballaggio e contenitori	7
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi	7
Art. 10 Assortimenti di merci	7
Art. 11 Elementi neutri	8
Art. 12 Separazione contabile di materiali intercambiabili	8
Sezione 3: Requisiti territoriali	8
Art. 13 Principio della territorialità	8
Art. 14 Inalterabilità dei prodotti durante il trasporto	8
Sezione 4: Prova dell'origine	9
Art. 15 In generale	9
Art. 16 Procedura per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1	9
Art. 17 Certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori	10
Art. 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1	10
Art. 19 Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione d'origine	10
Art. 20 Esportatore autorizzato	11
Sezione 5: Trattamento preferenziale	12
Art. 21 Esigenze all'importazione.....	12
Art. 22 Importazione in invii parziali	12
Art. 23 Deroghe alla prova dell'origine	12
Art. 24 Giustificativi.....	12
Art. 25 Conservazione di prove dell'origine e giustificativi	13
Art. 26 Discordanze e vizi di forma	13
Sezione 6: Accordi di cooperazione amministrativa.....	13
Art. 27 Cooperazione tra le autorità competenti	13
Art. 28 Obblighi degli esportatori e importatori.....	14
Art. 29 Rifiuto del trattamento preferenziale	14
Art. 30 Controllo delle prove dell'origine	14

Art. 31	Riservatezza	15
Sezione 7: Disposizioni finali		15
Art. 32	Sanzioni.....	15
Art. 33	Prodotti in transito o deposito	15

Allegato I

Regole d'origine e cooperazione amministrativa in ambito doganale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «autorità competente», l'autorità che, in base alle leggi e ai regolamenti interni di una Parte contraente, è competente per il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1, per gli esportatori autorizzati, per i controlli a posteriori dell'origine e per altre questioni correlate all'origine;
- b) «autorità doganale», l'autorità che, in base alle leggi e ai regolamenti interni di una Parte contraente, è competente per l'amministrazione del suo diritto doganale;
- c) «Parte contraente», l'Ecuador, l'Islanda, la Norvegia o il territorio doganale della Svizzera. Sulla base del trattato di unione doganale del 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- d) «fabbricazione», qualsiasi lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o procedimenti specifici;
- e) «materiali», tutti gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
- f) «valore in dogana», il valore calcolato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- g) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali senza carattere originario utilizzati oppure, se tale valore non è noto né può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali nella Parte contraente d'importazione;
- h) «prezzo franco fabbrica», il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nella Parte contraente in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione in conformità alle condizioni commerciali internazionali (Incoterms), dedotte eventuali imposte interne che vengono restituite all'esportazione del prodotto;
- i) «Sistema armonizzato» o «SA», il Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, incluse le regole generali e le note;
- j) «capitolo», «voce» e «sottovoce», un capitolo (codice a due cifre), una voce (codice a quattro cifre) o una sottovoce (codice a sei cifre) del Sistema armonizzato;
- k) «classificare», la classificazione di prodotti o materiali in un determinato capitolo, voce o sottovoce del Sistema armonizzato;
- l) «invio», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, ovvero accompagnati da un unico documento di trasporto che copra il loro invio o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) «produzione», la coltivazione, l'allevamento, l'attività mineraria, l'estrazione, la raccolta, la pesca, l'acquacoltura, la cattura, la caccia o la fabbricazione di un prodotto;

¹ Traduzione dal testo tedesco tradotto dall'originale inglese.

-
- n) «materiali», tutti gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
 - o) «prodotto», il risultato di una produzione e comprende qualsiasi materiale utilizzato per la produzione di un altro prodotto;
 - p) «prodotto originario» o «materiale originario», un materiale o prodotto avente carattere originario ai sensi del presente Allegato;
 - q) «prodotto non originario» o «materiale non originario», un materiale o prodotto non avente carattere originario ai sensi del presente Allegato.

Sezione 2: Definizione di «prodotti originari»

Art. 2 Criteri d'origine

Ai fini del presente Allegato, un prodotto è considerato prodotto originario di una Parte contraente se:

- a) interamente ottenuto o fabbricato in una Parte contraente, ai sensi dell'articolo 3 (Prodotti interamente ottenuti o fabbricati);
- b) fabbricato in una Parte contraente utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati, sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati in tale Parte contraente ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati);
- c) fabbricato in una Parte contraente esclusivamente a partire da materiali originari di una o più Parti contraenti; oppure
- d) fabbricato in una Parte contraente esclusivamente a partire da materiali di cui alle lettere a)–c).

Art. 3 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

Sono considerati interamente ottenuti o fabbricati in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 2 (Criteri d'origine) lettera a):

- a) i prodotti minerali e le altre risorse naturali non viventi estratti dal suo suolo, dal suo sottosuolo, dalle sue acque territoriali o acque interne, dal suo fondale o sottosuolo marino;
- b) i prodotti vegetali ivi coltivati e colti o raccolti;
- c) gli animali vivi ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della macellazione di animali ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia, della cattura, della pesca o dell'acquacoltura ivi praticate;
- g) i prodotti ivi ottenuti mediante l'uso di colture di cellule²;
- h) i prodotti dei capitoli 29–39³ ivi ottenuti mediante fermentazione;
- i) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti ottenuti dal mare al di fuori del suo territorio da navi immatricolate o registrate in tale Parte contraente e battenti la sua bandiera;
- j) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera f) a bordo di navi-officina battenti la sua bandiera;

² Per colture di cellule s'intende la coltivazione di cellule umane, animali o vegetali in condizioni controllate (come temperature, terreni di coltura, miscele gassose e pH) al di fuori di un organismo vivente.

³ Per fermentazione s'intende un processo biotecnologico nel quale vengono utilizzate cellule umane, animali o vegetali nonché batteri, lieviti, funghi o enzimi.

-
- k) i prodotti ottenuti da tale Parte contraente dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori del suo territorio, purché essa abbia il diritto di sfruttamento esclusivo di quel fondale;
 - l) i rifiuti e i residui risultanti dall'impiego o dall'attività di fabbricazione nel suo territorio, a condizione che siano utilizzabili solo per il recupero di materie prime e non per il loro scopo originario;
 - m) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a)–l).

Art. 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai sensi dell'articolo 2 (Criteri d'origine) lettera b) vengono considerati sufficientemente lavorati o trasformati i prodotti ottenuti o fabbricati in una Parte contraente a partire da materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati, purché le condizioni riportate nell'Appendice 1 (Product-Specific Rules) siano adempiute.

2. Le condizioni di cui all'Appendice 1 (Product-Specific Rules) stabiliscono le lavorazioni o le trasformazioni da effettuare sui materiali non originari utilizzati nella fabbricazione; la loro validità è limitata a questi materiali. Di conseguenza, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Appendice 1 (Product-Specific Rules), indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella stessa o in un'altra azienda di una Parte contraente, viene utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non deve soddisfare le condizioni valide per l'altro prodotto in cui viene utilizzato; i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del primo prodotto non vengono pertanto presi in considerazione.

3. Nonostante il paragrafo 1, i materiali non originari che in base alle condizioni dell'Appendice 1 (Product-Specific Rules) non possono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati:

- a) in prodotti, ad eccezione di quelli classificati ai capitoli 50–63, se il loro valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) in prodotti classificati ai capitoli 50–63, se il peso complessivo delle fibre o dei filati utilizzati non supera il 10 per cento del peso complessivo del prodotto;
- c) se l'applicazione del presente paragrafo non comporta il superamento delle percentuali indicate nell'Appendice 1 (Product-Specific Rules) relative al valore massimo autorizzato dei materiali non originari.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai prodotti originari interamente ottenuti o fabbricati in una Parte contraente, ai sensi dell'articolo 3 (Prodotti interamente ottenuti o fabbricati). Per contro, la tolleranza di cui al paragrafo 3 può trovare applicazione nei casi in cui la rispettiva norma specifica per prodotto dell'Appendice 1 (Product-Specific Rules) prevede che determinati materiali devono essere interamente ottenuti o fabbricati.

5. Fatti salvi le leggi e i regolamenti interni della Parte contraente d'esportazione, se una norma dell'Appendice 1 (Product-Specific Rules) si basa sul rispetto di un limite di trasformazione o di una quantità massima di materiali non originari, è possibile calcolare il valore medio di materiali non originari in un anno, al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi o delle valute.

6. Per l'adempimento delle condizioni riportate nell'Appendice 1 (Product-Specific Rules), le trasformazioni possono essere eseguite da uno o più fabbricanti di una Parte contraente.

7. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati).

Art. 5 Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati

1. Il presente articolo si applica a prodotti fabbricati a partire da materiali non originari.

2. Nonostante l'articolo 4 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) un prodotto non è considerato originario se è stato oggetto solo di una o più delle seguenti lavorazioni o trasformazioni:

-
- a) le operazioni destinate a conservare lo stato del prodotto durante il trasporto e l'immagazzinamento;
 - b) il congelamento o lo scongelamento;
 - c) le operazioni d'imballaggio e di cambio d'imballaggio;
 - d) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ruggine, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - e) la stiratura o pressatura di prodotti tessili;
 - f) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - g) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
 - h) la colorazione dello zucchero o la creazione di pezzi di zucchero;
 - i) la sbucciatura e la rimozione di noccioli, torsoli, semi, gusci e bucce di frutta, noci e verdura;
 - j) l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;
 - k) la setacciatura, la separazione, la selezione, la classificazione, l'ordinare e la campionatura;
 - l) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, oppure di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione d'imballaggio;
 - m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, scritte o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - n) la semplice miscelazione di prodotti anche di specie diverse, compresa la diluizione con l'acqua o un'altra sostanza acquosa che non modifica in maniera rilevante le caratteristiche dei prodotti;
 - o) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un articolo completo o la scomposizione di un prodotto in parti; oppure
 - p) la macellazione di animali.

3. Ai fini del paragrafo 2:

- a) con «semplice» si intendono le lavorazioni e trasformazioni oppure le operazioni che non richiedono né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate; e
- b) con «semplice miscelazione» si intendono le lavorazioni e trasformazioni oppure le operazioni che non richiedono né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate. La semplice miscelazione non contempla tuttavia reazioni chimiche. Una reazione chimica costituisce un processo (anche biochimico) in cui viene generata una molecola con una nuova struttura mediante la rottura e la creazione di nuovi legami intramolecolari oppure la modifica della disposizione spaziale degli atomi all'interno di una molecola.

4. Per determinare se le lavorazioni, le trasformazioni o le operazioni cui è stato sottoposto un prodotto non devono essere considerate insufficienti ai sensi del paragrafo 2, occorre tenere conto di tutte le lavorazioni, trasformazioni e operazioni eseguite su quel prodotto in una Parte contraente.

Art. 6 Cumulo dell'origine

1. I prodotti originari secondo l'articolo 2 (Criteri d'origine) vengono considerati prodotti originari della Parte contraente in cui sono state eseguite lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati). Questi prodotti

originari non devono essere stati sufficientemente lavorati o trasformati conformemente all'articolo 4 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati).

2. I prodotti originari di una Parte contraente che vengono esportati in un'altra Parte contraente e che non sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati) paragrafo 2 mantengono la loro origine.

3. Se sono utilizzati materiali originari di due o più Parti contraenti e se tali materiali non sono sottoposti né a lavorazioni né a trasformazioni ulteriori a quelle elencate nell'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati), ai fini del paragrafo 2 l'origine del prodotto è determinata dal materiale con il valore in dogana più elevato oppure, se esso non è noto né può essere determinato, con il primo prezzo più alto determinabile pagato per questo materiale nella Parte contraente in questione.

4. Nonostante i paragrafi 1-3, i materiali originari della Colombia e del Perù sono considerati materiali originari di una Parte contraente se trasformati in tale Parte o utilizzati per un prodotto ivi ottenuto.

5. Le Parti contraenti verificano il presente articolo entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, in particolare tenendo conto di nuove nozioni quali il «cross accumulation» o il cumulo nell'ambito di accordi commerciali sottoscritti dalle Parti contraenti con partner contrattuali comuni.

Art. 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini del presente Allegato è il singolo prodotto adottato come unità di base per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.

2. Ne consegue che:

- a) ogni gruppo o assortimento di prodotti che, secondo il Sistema armonizzato, è classificato in un'unica voce è considerato unità di riferimento nella sua totalità;
- b) quando un invio consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici⁴ classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, ogni prodotto viene considerato singolarmente.

Art. 8 Materiale da imballaggio e contenitori

1. Se gli imballaggi secondo la regola 5 delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, anche per la determinazione dell'origine essi sono trattati come tale prodotto, fatta eccezione dei prodotti interamente ottenuti o fabbricati.

2. Nel determinare se si tratta di un prodotto originario, il materiale da imballaggio e i contenitori per il trasporto non vengono considerati.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili nonché le istruzioni e il materiale informativo forniti insieme a un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo vengono considerati un tutt'uno con tale attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo se fanno parte del normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica o non vengono fatturati separatamente.

Art. 10 Assortimenti di merci

Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti originari se tutte le loro componenti sono prodotti originari. Tuttavia, un assortimento di merci composto da prodotti originari e prodotti non originari è considerato, nel suo insieme, come

⁴ L'espressione «prodotti fra loro identici» va intesa conformemente all'Accordo OMC sul valore in dogana.

prodotto originario, purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento di merci.

Art. 11 Elementi neutri

Ai fini della determinazione dell'origine di un prodotto non si tiene conto degli elementi neutri che non sono entrati nella composizione finale del prodotto, come l'energia, i combustibili, gli impianti, le attrezzature, le macchine o gli utensili.

Art. 12 Separazione contabile di materiali intercambiabili

1. Ai fini del presente articolo, con «materiali intercambiabili» si intendono i materiali sostituibili fra loro per scopi commerciali e le cui proprietà sono essenzialmente identiche.

2. Se, all'atto della fabbricazione, vengono utilizzati materiali intercambiabili originari e non originari, il carattere originario dei materiali non va valutato mediante la separazione fisica e la designazione bensì sulla base di un sistema d'inventario.

3. Il metodo, la sua registrazione e applicazione si fondano sui principi contabili generalmente riconosciuti validi nella Parte contraente nella quale viene fabbricato il prodotto. Il metodo scelto deve:

- a) permettere una chiara distinzione tra materiali originari e materiali non originari acquisiti o immagazzinati; e
- b) garantire che il carattere originario non venga assegnato a un numero maggiore di prodotti rispetto al caso in cui i materiali fossero stati immagazzinati separatamente dal punto di vista fisico.

4. Un fabbricante che utilizza un sistema d'inventario conforme al presente articolo deve rispettare le prescrizioni vigenti e conservare le relative registrazioni, affinché l'autorità doganale delle Parti contraenti possa verificare l'adempimento delle prescrizioni.

5. Una Parte contraente può vincolare l'applicazione di un sistema d'inventario conforme al presente articolo al rilascio di un'autorizzazione. L'autorità doganale può ritirare in ogni momento l'autorizzazione al fabbricante se quest'ultimo utilizza il sistema d'inventario in modo improprio.

Sezione 3: Requisiti territoriali

Art. 13 Principio della territorialità

1. Fatto salvo l'articolo 3 (Prodotti interamente ottenuti o fabbricati), le condizioni riportate nella sezione 2 (definizione di «prodotti originari») relative all'acquisizione del carattere originario devono essere rispettate senza interruzione nel territorio di una Parte contraente.

2. Fatto salvo l'articolo 3 (Prodotti interamente ottenuti o fabbricati), i prodotti originari esportati da una Parte contraente in una Parte non contraente e successivamente reimportati sono considerati prodotti non originari, a meno che alle competenti autorità possa essere comprovato in maniera attendibile che:

- a) i prodotti reimportati corrispondono a quelli esportati; e
- b) durante la permanenza nella Parte non contraente e durante l'esportazione i prodotti non hanno subito alcuna operazione oltre a quella necessaria alla conservazione del suo stato.

Art. 14 Inalterabilità dei prodotti durante il trasporto

1. I prodotti originari per i quali viene chiesto un trattamento preferenziale in una Parte contraente devono corrispondere a quelli esportati dalla Parte contraente d'esportazione. Prima dell'imposizione all'aliquota preferenziale essi non possono essere alterati, trasformati in alcun modo né subire operazioni diverse da quelle necessarie alla conservazione del loro stato,

all'apposizione di marchi, etichette o sigilli oppure all'aggiunta di documentazione per soddisfare i regolamenti interni della Parte contraente d'importazione.

2. Il transito, l'immagazzinamento e il frazionamento di invii in una Parte non contraente sono consentiti unicamente se gli invii vi si trovano sotto vigilanza doganale.

3. I paragrafi 1 e 2 sono considerati adempiuti se l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione non ha alcun motivo per dubitarne. In questo caso tale autorità può esigere dall'importatore o dal suo rappresentante la prova dell'adempimento; ciò può avvenire in qualsiasi forma, compresa la presentazione di documenti di trasporto contrattuali quali bollettini di consegna o prove concrete o fattuali basate sulla designazione o numerazione dei colli oppure di qualsiasi altra prova.

Sezione 4: Prova dell'origine

Art. 15 In generale

1. All'atto dell'importazione in un'altra Parte contraente, i prodotti originari di una Parte contraente beneficiano del trattamento preferenziale conformemente all'Accordo, purché venga fornita una delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 in base ai modelli nell'Appendice 2 («Specimens of Movement Certificate EUR.1 and Application for a Movement Certificate EUR.1», modelli di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1); oppure
- b) nei casi enunciati all'articolo 19 (Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione d'origine) paragrafo 1, una dichiarazione fornita dall'esportatore su una fattura, un bollettino di consegna o un altro documento commerciale (di seguito «dichiarazione d'origine») secondo l'Appendice 3 («Origin Declaration», dichiarazione d'origine) che descrive i prodotti in modo sufficientemente particolareggiato da consentirne l'identificazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, nei casi menzionati all'articolo 23 (Eccezioni della prova dell'origine) i prodotti originari ai sensi del presente Allegato beneficiano, all'atto dell'importazione, del trattamento preferenziale dell'Accordo senza che debba essere presentata una delle prove previste al paragrafo 1.

Art. 16 Procedura per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. L'autorità competente della Parte contraente d'esportazione rilascia un certificato di circolazione delle merci EUR.1 su domanda scritta presentata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila i moduli per il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la domanda in conformità del modello figurante nell'Appendice 2 (Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1). Il certificato di circolazione delle merci va compilato in lingua inglese o spagnola.

3. Su domanda dell'autorità competente della Parte contraente d'esportazione, l'esportatore che chiede il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti necessari per comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonché l'adempimento delle altre condizioni del presente Allegato.

4. L'autorità competente della Parte contraente d'esportazione rilascia un certificato di circolazione delle merci EUR.1 quando i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e le altre condizioni del presente Allegato sono adempiute.

5. L'autorità competente che rilascia il certificato di circolazione delle merci EUR.1 adotta i necessari provvedimenti per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento delle altre

condizioni del presente Allegato. A tal fine, essa è autorizzata a richiedere ogni prova nonché a eseguire ogni tipo di verifica della contabilità dell'esportatore o qualsiasi altro controllo da essa ritenuto confacente allo scopo. Assicura inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano stati compilati correttamente. Verifica in particolare il campo riservato alla designazione dei prodotti, in modo tale da escludere aggiunte fraudolente. I segni e i numeri nonché la quantità e il genere dei colli vanno indicati nel campo 8 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

6. Nel campo 11 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata la data di rilascio.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalla competente autorità della Parte contraente d'esportazione e messo a disposizione dell'esportatore non appena ha luogo o viene garantita l'esportazione.

Art. 17 Certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori

1. Nonostante l'articolo 16 (Procedura per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1) paragrafo 7, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato eccezionalmente dopo l'esportazione dei prodotti ai quali fa riferimento se:

- a) esso non è stato rilasciato a causa di un errore, di una svista involontaria oppure di circostanze particolari all'atto dell'esportazione; oppure
- b) alla competente autorità viene comprovato in maniera attendibile che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'atto dell'importazione a causa di motivi formali.

2. Nella sua domanda, l'esportatore deve indicare luogo e data dell'esportazione dei prodotti ai quali fa riferimento il certificato di circolazione delle merci EUR.1 nonché i motivi della sua domanda.

3. La competente autorità può rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 a posteriori soltanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono a quelle nei relativi documenti.

4. Sui certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori deve figurare l'annotazione «ISSUED RETROSPECTIVELY» o «EXPEDIDO A POSTERIORI».

5. L'annotazione di cui al paragrafo 4 viene inserita nel campo 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Art. 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 l'esportatore può richiedere alla competente autorità il rilascio di un duplicato, allestito sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso.

2. Su tale duplicato deve figurare l'annotazione «DUPLICATE» o «DUPLICADO».

3. L'annotazione di cui al paragrafo 2 viene inserita nel campo 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato riporta la data dell'originale ed è valido a partire da tale data.

Art. 19 Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione d'origine

1. Una dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 15 (In generale) paragrafo 1 lettera b) può essere allestita:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato);
- b) da un esportatore in Ecuador per invii costituiti da uno o più colli e contenenti prodotti originari il cui valore complessivo non supera i 6000 euro; oppure

-
- c) da un esportatore in uno Stato dell'AELS per invii costituiti da uno o più colli e contenenti prodotti originari senza limite di valore.
2. Se i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, l'importo di cui al paragrafo 1 lettera b), espresso nella valuta della Parte contraente d'importazione, viene applicato conformemente alle leggi e ai regolamenti interni di tale Parte.
3. Una dichiarazione d'origine può essere allestita se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e le restanti condizioni del presente Allegato sono adempiute.
4. Su domanda della competente autorità della Parte contraente d'esportazione, un esportatore che allestisce una dichiarazione d'origine deve poter presentare in ogni momento tutti i documenti necessari per comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonché l'adempimento delle altre condizioni del presente Allegato.
5. Una dichiarazione d'origine deve essere allestita dall'esportatore a macchina oppure con un procedimento meccanografico sulla fattura, sul bollettino di consegna o su un altro documento commerciale in base al modello riportato nell'Appendice 3 (Dichiarazione d'origine) in lingua inglese o spagnola. Se la dichiarazione viene scritta a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro e scrivere in stampatello.
6. Le dichiarazioni d'origine devono essere munite della firma manoscritta dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato) non deve tuttavia firmare tali dichiarazioni se, nei confronti della competente autorità della Parte contraente d'esportazione, si impegna per scritto ad assumersi l'intera responsabilità di ciascuna dichiarazione d'origine che lo identifica come se l'avesse firmata di proprio pugno.
7. Una dichiarazione d'origine può essere allestita dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali fa riferimento oppure successivamente.
8. Un esportatore che ha allestito una dichiarazione d'origine e si rende conto che essa contiene indicazioni inesatte deve comunicare immediatamente per scritto all'importatore e alla competente autorità della Parte contraente d'esportazione qualsiasi modifica che si ripercuote sul carattere originario di un prodotto cui fa riferimento tale dichiarazione.

Art. 20 Esportatore autorizzato

1. La competente autorità della Parte contraente d'esportazione può, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni, autorizzare un esportatore di tale Parte ad allestire dichiarazioni d'origine senza firma.
2. Un esportatore che richiede una simile autorizzazione deve fornire tutte le garanzie ritenute necessarie dalle competenti autorità della Parte contraente d'esportazione per il controllo del carattere originario dei prodotti e dell'adempimento delle altre condizioni del presente Allegato.
3. La competente autorità della Parte contraente d'esportazione assegna all'esportatore autorizzato un numero d'autorizzazione, da indicare nella dichiarazione d'origine al posto della firma.
4. La competente autorità della Parte contraente d'esportazione può verificare l'uso corretto dell'autorizzazione e revocare l'autorizzazione all'esportatore, nel caso in cui questi non adempia più le condizioni o utilizzi l'autorizzazione in maniera illecita.

Sezione 5: Trattamento preferenziale

Art. 21 Esigenze all'importazione

1. Sulla base di una prova dell'origine ai sensi dell'articolo 15 (In generale), ogni Parte contraente concede ai prodotti originari importati da un'altra Parte contraente il trattamento preferenziale secondo il presente Accordo.
2. L'importatore deve chiedere il trattamento preferenziale al momento dell'importazione di prodotti originari, conformemente alle procedure praticate dalla Parte contraente d'importazione.
3. Se, al momento dell'importazione, l'importatore non dispone della prova dell'origine, può, in base alle leggi e ai regolamenti interni della Parte contraente d'importazione, presentare tale prova e, se richiesto, altri documenti riguardanti l'importazione in un secondo tempo.
4. Una prova dell'origine è valida 12 mesi a partire dalla data di rilascio o allestimento nella Parte contraente d'esportazione e va presentata entro tale termine all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione. La scadenza di questo termine viene sospesa finché i prodotti rimangono sotto controllo doganale nella Parte contraente d'importazione.
5. Una prova dell'origine presentata all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 4 può essere accettata ai fini della concessione del trattamento preferenziale se l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. In tutti gli altri casi, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione può accettare una prova dell'origine se i prodotti sono stati presentati in dogana prima della scadenza del termine.
6. Una prova dell'origine deve essere presentata all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione in base alle procedure vigenti in quest'ultima.

Art. 22 Importazione in invii parziali

Se, su richiesta dell'importatore e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità doganale della Parte contraente d'importazione, prodotti smontati o non assemblati ai sensi della Regola generale 2 a) del Sistema armonizzato che rientrano nelle sezioni XVI e XVII oppure nelle voci 73.08 e 94.06 del Sistema armonizzato vengono importati in invii parziali, alle autorità doganali occorre presentare un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo invio parziale.

Art. 23 Deroghe alla prova dell'origine

Nel rispetto delle sue leggi e dei suoi regolamenti interni, per la concessione del trattamento preferenziale una Parte contraente può rinunciare alla presentazione di una prova dell'origine nel caso di invii da privati a privati di prodotti originari di importo esiguo provenienti da un'altra Parte contraente nonché nel caso di prodotti originari facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un'altra Parte contraente.

Art. 24 Giustificativi

I documenti menzionati all'articolo 16 (Procedura per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1) paragrafo 3 e all'articolo 19 (Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione d'origine) paragrafo 4, comprovanti che i prodotti per i quali viene presentata una prova dell'origine possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e che le altre condizioni del presente Allegato sono adempiute, possono includere tra l'altro:

- a) una prova diretta delle procedure applicate dall'esportatore o dal fornitore per la fabbricazione dei prodotti in questione, ad esempio fatture o contabilità interna;
- b) i giustificativi riguardanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione, rilasciati o allestiti in una Parte contraente in cui vengono utilizzati conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni;
- c) i giustificativi riguardanti le lavorazioni o le trasformazioni eseguite in una Parte contraente sui materiali in questione, purché tali giustificativi siano stati rilasciati o allestiti in una Parte

contraente in cui vengono utilizzati conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni; oppure

- d) i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazioni d'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, allestiti in una Parte contraente.

Art. 25 Conservazione di prove dell'origine e giustificativi

1. Un esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare i documenti menzionati all'articolo 16 (Procedura per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1) paragrafo 3 per almeno tre anni a partire dal rilascio della prova dell'origine.
2. La competente autorità della Parte contraente d'esportazione che rilascia un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare il modulo di domanda di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1) paragrafo 2 per almeno tre anni a partire dal rilascio della prova dell'origine.
3. La competente autorità della Parte contraente d'importazione garantisce che le prove dell'origine in base alle quali è stato richiesto il trattamento preferenziale vengano conservate per almeno tre anni a partire dal momento dell'importazione e vengano tenute a sua disposizione.
4. L'esportatore che allestisce una dichiarazione d'origine deve conservare una copia della dichiarazione nonché i giustificativi menzionati all'articolo 19 (Condizioni per l'allestimento di una dichiarazione d'origine) paragrafo 4 per almeno tre anni a partire dall'allestimento della dichiarazione d'origine.
5. La documentazione da conservare in base al paragrafo 4 include anche i documenti elettronici.

Art. 26 Discordanze e vizi di forma

1. Lievi discordanze tra i dati nella prova dell'origine e quelli nei documenti presentati all'autorità doganale per l'adempimento delle formalità all'importazione relative ai prodotti non comportano la non validità della prova dell'origine, purché venga comprovato in maniera inequivocabile che la prova dell'origine si riferisce ai prodotti presentati in dogana.
2. Vizi di forma evidenti come errori di battitura in una prova dell'origine non devono comportare il rifiuto di tale prova, se questi errori non fanno sorgere dubbi in merito all'esattezza dei dati ivi contenuti.

Sezione 6: Accordi di cooperazione amministrativa

Art. 27 Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si trasmettono reciprocamente, tramite il Segretariato dell'AELS, le impronte dei timbri che utilizzano per l'autenticazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le informazioni riguardanti la composizione del numero d'autorizzazione per esportatori autorizzati, il modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale nonché gli indirizzi delle competenti autorità delle Parti contraenti responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci e delle dichiarazioni d'origine. Le Parti contraenti devono comunicare immediatamente eventuali modifiche indicando la data della loro entrata in vigore.
2. Ogni mese, le Parti contraenti si mettono reciprocamente a disposizione, in Internet o via e-mail, una lista aggiornata degli esportatori autorizzati.
3. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere questioni tecniche legate all'introduzione o all'applicazione del presente Allegato, nella misura del possibile tramite consultazioni fra le autorità doganali nel Sottocomitato del commercio di merci. Le controversie che non possono essere risolte nell'ambito di simili consultazioni vengono sottoposte al Comitato misto.

4. Le controversie tra un importatore e l'autorità competente o l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione devono essere risolte in base alle leggi e ai regolamenti interni della Parte contraente d'importazione.

Art. 28 Obblighi degli esportatori e importatori

1. Un esportatore che ha allestito una prova dell'origine deve:

- a) presentare, su richiesta dell'autorità competente della Parte contraente d'esportazione, tutti i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni del presente Allegato. Tale autorità può eseguire in ogni momento delle verifiche e controllare la contabilità dell'esportatore o del fabbricante nonché adottare altri opportuni provvedimenti; e
- b) non appena constatata o ha motivo di presumere che una prova dell'origine contiene informazioni inesatte, comunicare immediatamente all'importatore e all'autorità competente della Parte contraente d'esportazione tutti i cambiamenti che pregiudicano il carattere originario dei prodotti in essa riportati. La competente autorità della Parte contraente d'esportazione informa successivamente l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione.

2. Un importatore che ha richiesto o al quale è stato concesso il trattamento preferenziale deve:

- a) presentare, su richiesta dell'autorità doganale della Parte contraente d'importazione, tutti i documenti correlati all'importazione disponibili o che possono essere procurati; e
- b) non appena constatata o ha motivo di presumere che una prova dell'origine contiene informazioni inesatte, comunicare immediatamente alle autorità doganali della Parte contraente d'importazione tutti i cambiamenti che pregiudicano il carattere originario dei prodotti in essa riportati.

Art. 29 Rifiuto del trattamento preferenziale

Conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni, una Parte contraente d'importazione può rifiutare la domanda di trattamento preferenziale o riscuotere posticipatamente i tributi non pagati quando un prodotto non adempie le condizioni del presente Allegato oppure l'importatore o l'esportatore non fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni.

Art. 30 Controllo delle prove dell'origine

1. Per garantire la corretta applicazione del presente Allegato, le Parti contraenti si sostengono reciprocamente, tramite le autorità competenti, nel controllo dell'autenticità delle prove dell'origine e dell'esattezza dei dati in esse contenuti.

2. I controlli a posteriori di prove dell'origine hanno sempre luogo quando l'autorità competente della Parte contraente d'importazione intende verificare l'autenticità di tali prove, il carattere originario dei prodotti in questione o l'adempimento delle altre condizioni del presente Allegato.

3. L'autorità competente della Parte contraente d'importazione trasmette all'autorità competente della Parte contraente d'esportazione la prova dell'origine o una sua copia, indicando i motivi della sua richiesta. Per motivare la domanda di controllo a posteriori vengono inoltrati tutti i giustificativi e le informazioni che fanno pensare all'inesattezza dei dati contenuti nella prova dell'origine.

4. Il controllo a posteriori viene eseguito dalla competente autorità della Parte contraente d'esportazione. A tal fine, detta autorità è autorizzata a richiedere tutte le prove e a eseguire tutte le verifiche della contabilità dell'esportatore o altri controlli che ritiene opportuni.

5. La competente autorità della Parte contraente d'importazione può sospendere la concessione del trattamento preferenziale per i prodotti toccati dalla rispettiva prova dell'origine fino alla ricezione dell'esito del controllo a posteriori. All'importatore viene offerta la liberazione dei prodotti, fatte salve le misure di sicurezza ritenute necessarie.

6. Il risultato del controllo a posteriori deve essere comunicato il prima possibile all'autorità competente che l'ha richiesto. Da tale risultato deve emergere chiaramente se le prove sono

autentiche, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e se le altre condizioni del presente Allegato sono adempiute.

7. Se, dopo dodici mesi dalla data della domanda di controllo a posteriori, non è ancora giunta risposta o la risposta non contiene indicazioni sufficienti sull'autenticità della prova o sull'esattezza dell'origine dei prodotti in questione, la competente autorità richiedente può rifiutare il trattamento preferenziale, a meno che sussistano circostanze eccezionali.

8. Se la Parte contraente interpellata non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, le viene concessa, su richiesta motivata presentata entro tale scadenza, una proroga di tre mesi oppure, nelle situazioni al di fuori delle competenze dell'autorità della Parte contraente, il tempo necessario.

Art. 31 Riservatezza

Tutte le informazioni fornite in base al presente Allegato vengono trattate dalle Parti contraenti in maniera confidenziale conformemente alle leggi e ai regolamenti interni della Parte contraente interpellata. Le autorità di una Parte contraente non possono comunicare tali informazioni a terzi senza il consenso esplicito della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 32 Sanzioni

Ogni Parte contraente prevede sanzioni amministrative, di diritto penale o civile in caso di inosservanza delle proprie leggi e dei propri regolamenti interni in correlazione al presente Allegato.

Art. 33 Prodotti in transito o deposito

L'Accordo è applicabile ai prodotti che, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito oppure sono temporaneamente immagazzinati sotto vigilanza doganale in un deposito franco doganale o in zone franche. Per questi prodotti una prova dell'origine può essere allestita a posteriori fino a dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sempre che siano rispettate le disposizioni del presente Allegato e, in particolare, dell'articolo 14 (Inalterabilità dei prodotti durante il trasporto).